

COMUNE DI CERDA
COMUNE DI CERDA
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

IV SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - SUAP - CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Prot. N° 69 IV Settore

Prot. N° 707 Registro Generale

**Oggetto: Provvedimento di Annullamento di ufficio in autotutela.
Verbale n. 86/23 del 03/11/2023.**

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di Novembre nella sede del Comando della Polizia Municipale

Il Funzionario dirigente del IV Settore

RICHIAMATO

il verbale di accertamento e di contestazione di violazione di norme in materia di Commercio, sottoposte a sanzioni amministrative nr. 86/23 del 03/11/2023, elevato da questa Polizia Municipale a carico del signor D.P.G. (...omissis...) per la violazione alla legge regionale n. 28 del 22 Dicembre 1999

VISTO CHE

la legge 241/90 detta norme di carattere generale applicabili a tutti i procedimenti di cui quello sanzionatorio costituisce una circostanza;

l'autotutela amministrativa concede la possibilità "praesumptio iuris et de iure", alla Pubblica Amministrazione di riesaminare i propri atti sia nella legittimità sia nel merito, al fine di prevenire possibili conflitti con soggetti terzi;

l'art. 21-nonies della legge 241/90 prevede che il provvedimento amministrativo possa essere annullato in caso di errore/omissione, d'ufficio qualora sussistono in capo ad esso le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati e dell'organo che lo ha prodotto e che l'atto riesaminato possa pertanto, essere emendato direttamente dall'organo che lo ha prodotto, al fine di operare, quest'ultimo, in sede di autotutela amministrativa in base a principi di legalità e buona amministrazione

RITENUTE

sussistenti e sostenibili le ragioni di interesse pubblico per la Amministrazione Pubblica procedente, qualora anche per "**altra causa**" ed eseguiti gli opportuni accertamenti si ritiene di dovere porre rimedio a **errori/mancanze nel provvedimento de quo**

RICHIAMATA

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dip. della F.P. in materia di annullamento d'ufficio di provvedimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 136 della legge 11.2.2004, n. 311 e dell'art. 21-nonies della legge 7.8.1990, n. 241, come introdotti dalla legge 11.2.2005, n. 15 che fra l'altro recita "...omissis....la tutela degli interessi dei cittadini è stata collocata tra le priorità alle quali va improntata l'attività amministrativa ... omissis....con l'articolo 21-nonies della legge n. 241/90 trova invece compiuta disciplina la potestà dell'autorità amministrativa di provvedere di propria iniziativa, nel perseguimento dell'interesse pubblico, all'annullamento d'ufficio improntato a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e trasparenza ...omissis..."

RITENUTO

che nel caso in specie è stata rilevata nel provvedimento de quo, verbale nr. 86/23, una condizione di annullabilità, normati anche dalla legge 689/81 e che altresì, sussiste la competenza in capo a questo Comando, ad adottare il presente provvedimento stante che all'organo accertatore è consentita l'archiviazione degli atti che non sono ancora fuoriusciti dalla propria autorità, secondo la seguente motivazione:

- **mancanza di elementi anche non essenziali dell'atto di accertamento (non è indicata la data di accesso presso la attività economica del trasgressore avvenuto in giorno anteriore alla data, indicata, di conferma documentale della certa violazione della norma amministrativa)**

VISTI

- la l.r. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.
- il vigente Statuto dell'Ente
- il vigente O.A.EE.LL.

ATTESE

- la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico e gestionale-
- la propria competenza ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000, della Deliberazione con la quale è stato definito l'attuale assetto organizzativo dell'Ente che ha assegnato al IV Settore il servizio "Polizia Municipale", della Determina Sindacale anno 2023 con la quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del IV Settore e del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi

RITENUTO

che l'istruttoria propedeutica alla adozione del presente atto, consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi ed agli effetti dell'art. 14/bis del D. Lgs. 267/2000 e di dovere, pertanto provvedere di conseguenza

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, il verbale nr. 86/23 del 03/11/2023 elevato da questo Comando è annullato ed archiviato con declaratoria di ufficio di nullità insanabile.

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi dell'art. 2 lettera b) ed art. 21 della Legge 1034/1971 e s.m.i., entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica del presente atto o ne abbia avuta piena conoscenza
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.1.1971
- di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 141/bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.

COMUNE DI GERDA
Il Responsabile del IV Settore
(Dott. Giuseppe BRONDOLILLO)
Comandante della Polizia Municipale

